



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI T R E N T O**

**DECRETO n. 14/2024**

**Data: 28/05/2024**

**Revisione delle disposizioni per l'accesso all'edificio del Tribunale in occasione delle udienze pubbliche e camerali in presenza delle parti e del pubblico e determinazione dell'orario di apertura degli uffici.**

**LA PRESIDENTE**

Visto il decreto n. 9 del 5 maggio 2022 con il quale, in dipendenza di quanto disposto dal d.l. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla l. 19 maggio 2022, n. 52 e recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" nonché di quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 187 del 12 aprile 2022, sono state emanate disposizioni per l'accesso nell'edificio di questo Tribunale in occasione delle udienze pubbliche e camerali in presenza delle parti e del pubblico.

Visto il successivo decreto n. 9 del 29 marzo 2023 con il quale è stata disposta l'abrogazione del decreto n. 9/2022 e confermata l'abrogazione dei precedenti decreti n. 24/2020, n. 33/2020, n. 16/2021 e n. 1/2022.

Ricordato che tale ultimo decreto è stato assunto sulla base del miglioramento della situazione della diffusione epidemica, indicando le misure organizzative per assicurare il corretto svolgimento delle udienze nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, in sostanziale recepimento di quanto stabilito dal "*Protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze e delle Camere di Consiglio in presenza presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa alla cessazione dello stato di emergenza*", stipulato in data 20 luglio 2021 tra il Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, cui ha fatto seguito il Protocollo d'intesa del 22 dicembre 2022 "*Sullo svolgimento delle udienze e delle Camere di Consiglio in presenza presso il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella fase di superamento dello stato di emergenza per l'epidemia da Covid-19*" parimenti stipulato tra il Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti.

Ritenuto che alla data odierna possano considerarsi superate le particolari ragioni che

hanno determinato l'adozione di specifiche misure organizzative, idonee ad assicurare il distanziamento personale ed ostacolare la diffusione del contagio e che, conseguentemente, debbano essere rimodulate le prescrizioni organizzative, salvo il mantenimento di tutte quelle prescrizioni che assicurano un corretto ed agile svolgimento delle udienze camerale e delle pubbliche udienze.

Ritenuto, al riguardo, di confermare la previsione, già dettata dal Protocollo d'Intesa, circa la ripartizione delle cause iscritte nei ruoli delle udienze camerale e pubbliche in fasce orarie per chiamata per la loro discussione, in quanto misura organizzativa idonea ad assicurare la regolare e celere tempistica di trattazione delle cause iscritte a ruolo.

Ritenuto, altresì, in funzione della medesima finalità di snellimento dei tempi delle udienze, di confermare l'eliminazione delle chiamate preliminari e di mantenere l'applicazione dell'istituto del passaggio in decisione della causa senza discussione.

Ritenuto infine di confermare a regime l'orario di apertura degli uffici del Tribunale.

Visti l'art. 87, comma 1, del codice del processo amministrativo come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, nonché l'art. 11 delle relative norme di attuazione contenute nell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Visti l'art. 31 della l. 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e l'art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013.

Visto il d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 e successive modifiche, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Chiamata preliminare delle cause**

1. Sino a diversa disposizione, in apertura delle pubbliche udienze e delle udienze camerale non si procede alla chiamata preliminare delle cause iscritte a ruolo.

### **Art. 2**

#### **Passaggio della causa in decisione senza discussione**

1. È consentito, previa richiesta sottoscritta dalle parti costituite interessate, anche con atti distinti, sia per le udienze pubbliche, sia per le udienze camerale, chiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell'udienza.

2. Per le cause iscritte nei ruoli delle pubbliche udienze e delle udienze camerale e per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in

decisione senza discussione è dato atto a verbale dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione.

3. Se la richiesta di passaggio in decisione della causa è depositata soltanto da alcune delle parti costituite, l'udienza di discussione si svolge regolarmente e della partecipazione all'udienza stessa si dà atto a verbale; nel relativo provvedimento è riportata la formula: *“viste le conclusioni delle parti come da verbale”*.

### **Art. 3**

#### **Ripartizione della trattazione delle cause in fasce orarie**

1. Le cause iscritte nei ruoli delle pubbliche udienze e delle udienze camerali per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono di norma chiamate sia per le udienze pubbliche, sia per le udienze camerali, in fasce orarie differenziate che sono determinate in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni da trattare, nonché al numero delle parti coinvolte. Resta ferma la direzione dell'udienza da parte del Presidente del Collegio ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. Dell'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è data evidenza nei ruoli d'udienza pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nella home della Sezione dedicata a questo Tribunale almeno il giorno prima a quello di trattazione; la pubblicazione dei ruoli sul sito sostituisce ogni altra comunicazione.

3. Gli avvocati devono attenersi scrupolosamente alla fascia oraria a loro assegnata al fine di assicurare, evitando la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti, il celere e ordinato svolgimento delle pubbliche udienze e delle udienze camerali. In caso eccezionale di impedimento al rispetto della fascia oraria assegnata, sarà cura degli avvocati interessati avvisare tempestivamente la Segreteria, dando ragione del ritardo. Resta salvo in ogni caso il potere di direzione dell'udienza da parte del Presidente, che potrà valutare la richiesta di anticipazione o differimento della chiamata rispetto alla fascia oraria assegnata.

### **Art. 4**

#### **Eventuale prosecuzione della trattazione delle cause al giorno successivo**

1. Il Presidente del Collegio, quando ricorrano particolari esigenze oppure in previsione di un significativo afflusso di persone, può disporre, al momento della pubblicazione dei ruoli d'udienza di cui all'articolo 3, il rinvio in prosecuzione, al giorno successivo, della trattazione di parte delle cause già fissate. In tal caso la Segreteria avvisa gli avvocati, le cui cause risultino rinviate al giorno successivo, con una e-mail di posta certificata o con un'altra forma di comunicazione entro le ore 11.00 del giorno antecedente all'udienza, intendendosi per tale specifica evenienza come “giorno dell'udienza” quello originariamente fissato e non quello dell'udienza in prosecuzione.

### **Art.5**

#### **Presenza del pubblico alle pubbliche udienze**

1. Fatte salve le prerogative del Presidente del Collegio nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza di cui all'art. 87, comma 1, c.p.a. come modificato

dall'art. 1, comma 1, lett. s), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e all' art. 11 delle relative norme di attuazione contenute nell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il pubblico è ammesso ad assistere alle discussioni in udienza pubblica.

2. In ogni caso, laddove necessario, in occasione delle pubbliche udienze potrà essere disposto l'accesso limitato per ragioni di sicurezza pubblica o per limiti di capienza dell'aula del Tribunale, riconoscendo priorità di ingresso a coloro che sono direttamente interessati alla specifica discussione.

3. Resta fermo che qualora ve ne fosse la necessità, anche al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle udienze, può essere richiesta, in ragione delle cause in trattazione, la presenza di un appartenente all'Arma dei Carabinieri a presidio dell'Aula e, in generale, delle forze dell'ordine nel caso ve ne fosse l'esigenza, per garantire la sicurezza pubblica.

4. L'eventuale accesso di operatori per l'effettuazione di riprese in occasione delle udienze pubbliche deve essere previamente autorizzato dal Presidente del Collegio.

## **Art. 6**

### **Disciplina dell'accesso e della permanenza nella sede del Tribunale nelle giornate di udienza**

1. Nelle giornate in cui si tengono pubbliche udienze o camerali, l'accesso e la permanenza nel Palazzo Lodron, Sede del Tribunale, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- a) gli avvocati sono invitati ad accedere alla sede del Tribunale in corrispondenza della fascia oraria di pertinenza della causa che essi devono patrocinare, così da rendere il più possibile agevole e snello l'ordine di chiamata e trattazione delle cause chiamate secondo il ruolo;
- b) analogo comportamento è richiesto anche per il pubblico che intenda assistere alla trattazione della causa chiamata alla pubblica udienza;
- c) ai sensi dell'art. 10 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo contenute nell'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 durante le discussioni in udienza pubblica i magistrati, il segretario d'udienza e gli avvocati indossano la toga; durante le discussioni nelle udienze camerali è d'obbligo per tutti i partecipanti un abbigliamento sobrio e consono alla dignità delle funzioni svolte, dovendo in particolare gli uomini indossare la giacca e la cravatta.

## **Art. 7**

### **Orario e modalità di accesso al Tribunale**

1. La sede del Tribunale è aperta al pubblico ogni giorno feriale, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00. Il Tribunale resta chiuso nei giorni festivi, tra cui il 26 giugno, festa del Santo Patrono della città di Trento.

2. Resta ferma l'apertura al pubblico anche in orari diversi in ragione delle necessità relative allo svolgimento delle udienze nonché, previa autorizzazione della segreteria, per le visite a Palazzo Lodron, per la realizzazione di eventi o su appuntamento.

**Art. 8**  
**Abrogazioni**

1. È abrogato il decreto del Presidente del TRGA sede di Trento n. 9 del 29 marzo 2023.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore, coordinamento con altre norme e pubblicità**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed è applicabile compatibilmente con le ulteriori disposizioni che saranno eventualmente emanate in materia dalle competenti Autorità dello Stato e della Provincia autonoma di Trento.

2. Il presente decreto è comunicato a cura della Segreteria del Tribunale al Commissariato del Governo di Trento, al Questore di Trento, alla Provincia autonoma di Trento, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Trento e di Rovereto, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, alla Camera amministrativa di Trento nonché al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri eventualmente preposto alla tutela dell'ordine pubblico durante le sedute del Tribunale. Il presente decreto è inoltre pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Trento/Venezia, 28 maggio 2024

La Presidente  
Alessandra Farina